

Scheda 2 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2010/0119 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (Testo rilevante ai fini del SEE)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della direttiva 2007/65/CE, emanata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive.

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva in questione, gli Stati membri adottano tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate a trasporre la direttiva stessa nel diritto interno, entro la data del 19 dicembre 2009.

In proposito, la Commissione ritiene che il Governo italiano non abbia emanato i provvedimenti adeguati a dare attuazione alla direttiva in oggetto.

Stato della Procedura

In data 27 gennaio 2010 è stata inviata una Messa in Mora ai sensi dell’art. 258 TFUE. Successivamente, le autorità italiane hanno trasposto la direttiva 2007/65/CE con Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2009/2149 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana che fissa la base giuridica per l'espletamento delle funzioni di regolamentazione del settore postale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

La Commissione europea contesta l'incompatibilità della “Legge postale” italiana (D.lgs.vi n.ri 261/1999 e 348/2003), nonché del D. L. n. 85/2008, con la Direttiva n. 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE, relativa al settore dei servizi postali.

In particolare, l'art. 22 della sopra menzionata direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano, in relazione al settore predetto, delle “autorità di regolamentazione”, preposte al controllo del mercato dei servizi postali e, nello specifico, a garantire il rispetto, in tale ambito, delle condizioni della libera concorrenza. Pertanto, affinchè tali autorità espletino con efficacia i compiti loro affidati, si impone, ai sensi dell'articolo citato, che le stesse vengano dotate di un'organizzazione indipendente rispetto ai soggetti economici, prestatori dei servizi stessi, sottomessi al loro monitoraggio. A tale riguardo, la Commissione rileva che la normativa italiana, sopra indicata, non garantisce all'autorità di regolamentazione detti requisiti di autonomia. Infatti, il disposto dell'art. 1, comma 7 del D. L. n. 85/2008 attribuisce le funzioni dell'autorità di regolamentazione al Ministero dello Sviluppo economico. Per altro verso, il Ministero dell'Economia e Finanze è socio di maggioranza, per la quota del 65%, del fornitore del servizio postale denominato “Poste italiane”, il cui residuo capitale, pari alla quota del 35%, risulta detenuto, in via diretta, dalla Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta sottoposta al controllo, in misura del 70%, dello Stato italiano. In definitiva consta alla Commissione che, da una parte, l'autorità di regolamentazione viene incardinata nel Governo italiano, di cui il Ministero dello Sviluppo economico, investito delle funzioni dell'autorità stessa, costituisce in effetti un'articolazione, dall'altra il controllo (nonché, indirettamente, anche la quota di minoranza) dell'operatore economico universale del settore, cosiddetto “Poste italiane”, è imputabile anch'esso, mediante il Ministero dell'Economia e Finanze, al Governo italiano. Tali circostanze renderebbero evidente che sia l'autorità di regolamentazione, sia il soggetto prestatore del servizio postale universale, sarebbero espressione del medesimo centro di interessi e non costituirebbero, come imposto dalla Direttiva, istanze distinte e separate. Per tali motivi la Commissione ritiene che, in Italia, l'autorità di regolamentazione del settore postale non sia assistita dal requisito dell'indipendenza rispetto ai prestatori dei relativi servizi, con conseguente violazione delle direttive 97/67/CE e 2002/39/CE.

Stato della Procedura

In data 30 giugno 2009 è stata inviata una lettera di Messa in Mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 4 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2006/2114 - ex art. 260 del TFUE**

“Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante il numero 112. Sentenza della Corte di Giustizia del 15 gennaio 2009 nella causa C-539/07”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Interno.

Violazione

La Commissione europea rileva che, a tutt’oggi, la Repubblica italiana non ha ancora adottato i provvedimenti idonei a dare esecuzione alla sentenza, emessa dalla Corte di Giustizia europea il 15/1/2009, con la quale si dichiarava la violazione dell’art. 26, n. 3, della direttiva 2002/22/CE. Tali prescrizioni imponevano a ciascun Stato membro di realizzare un sistema informativo idoneo a consentire, a tutte le unità di soccorso contattate attraverso il numero unico 112, di disporre delle informazioni necessarie all’esatta individuazione del chiamante. A tal proposito, l’Italia ha approvato in un primo momento il progetto “NUE 2005”, che prevede l’istituzione di un punto di risposta centralizzato di primo livello, il quale provvederà a smistare le chiamate ai centri di soccorso specificamente richiesti dall’utente e competenti per il caso concreto. Detto progetto, che secondo le autorità italiane garantirà la piena realizzazione delle esigenze della sopra citata direttiva, non risulta tuttavia ancora operativo. Pertanto, per sopperire alle necessità immediate, l’Italia ha diviso un progetto destinato ad operare in fase interinale, cosiddetto “NUE 2009 integrato”. Tuttavia, nemmeno tale programma, al momento dell’invio dell’ultimo sollecito della Commissione (20 novembre 2009), risultava concretamente applicato, con l’eccezione della Provincia di Salerno. Al riguardo, le autorità italiane hanno precisato che esso sarà definitivamente attuato, per tutto il territorio dello Stato, entro il settembre 2010. Sul punto, la Commissione osserva che, nonostante il termine suddetto sia prossimo, non può d’altra parte ritenersi che, attualmente, l’Italia abbia dato esecuzione alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. In merito, la giurisprudenza della stessa Corte insegnerebbe che le sentenze da essa stessa emanate, in tema di procedure di infrazione, debbono eseguirsi immediatamente, non potendo essere invocate difficoltà interne ad uno Stato membro, anche di natura istituzionale, a giustificare un differimento della loro attuazione.

Stato della Procedura

In data 20 novembre 2009 è stato inviato un Parere Motivato ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Per la presente procedura è ipotizzabile un impatto finanziario in termini di spese di adeguamento delle infrastrutture tecnologiche TLC. Tali oneri gravano, anche in parte, sul bilancio dello Stato. Si precisa infatti che il D. L. 25 settembre 2009 n. 135 (art. 8) dispone per l’anno 2009 un primo finanziamento di € 42 milioni per l’avvio immediato dell’esecuzione del progetto. Si precisa che, ove la procedura proseguisse fino al secondo deferimento di fronte alla Corte di Giustizia, l’Italia subirebbe la condanna al pagamento della sanzione forfettaria di 20 milioni di euro, con l’aggiunta, qualora il sistema NUE non risultasse attuato alla data della sentenza medesima, di una penalità di mora del valore di 200.000 euro al giorno.

Scheda 5 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086 – ex art. 258 del TFUE**

“Altroconsumo contro Repubblica italiana” (legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni.

Violazione

La Commissione, dando seguito ad una denuncia sporta dall’associazione Altroconsumo, ha contestato l’incompatibilità della normativa nazionale sul sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la legge n. 112/2004 (legge Gasparri), il D. Lgs n.177/2005, nonché la delibera dell’AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che possono transitare dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, le aziende che, all’entrata in vigore della legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l’ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta all’autorizzazione generale. Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal “mercato” delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che, al momento dell’entrata in vigore della legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l’art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, e convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 – ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un Parere Motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l’art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	RC ex 260 C- 99/02	Si	Stadio invariato
Scheda 2 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05	Si	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE**

“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Violazione

La Commissione contesta la mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, delle misure nazionali necessarie a dare esecuzione alla sentenza n.C-99/02 del 01/04/2004, con cui la Corte di Giustizia ha accertato la violazione degli obblighi sanciti dalla decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Tale decisione dichiarava illegittimi gli aiuti, erogati dallo Stato per incentivare l’occupazione, corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, godendo della sospensione automatica della loro effettività. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponiva norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, sia rimasta inattuata, per cui ha deciso di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte per mancata esecuzione della medesima sentenza, ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Stato della Procedura

Il 3/12/2009 la Commissione ha iscritto, nel Registro della Corte, un Ricorso ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe conseguenze finanziarie positive per il bilancio dello Stato, costituite dagli introiti derivanti dal recupero dell’importo degli aiuti erogati. Al riguardo, l’INPS ha emesso cartelle per un totale di € 492 milioni, di cui 322 milioni per contributi non versati e circa 170 milioni per interessi. Tuttavia, quasi tutte le cartelle emesse sono state opposte nelle competenti sedi giudiziarie e, pertanto, risultano temporaneamente sospese in via cautelare. Pertanto, l’eventualità che il recupero integrale non risulti ultimato in tempi brevi, comporterebbe per l’Italia la soggezione a sanzioni pecuniarie ingenti. In proposito, la Commissione ha richiesto l’applicazione: di una penale di € 285.696,00, giornalieri, per tutto il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati; di una ulteriore sanzione, forfettaria, pari ad € 31.744,00 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456 ex art. 260 del TFUE**

“Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’ Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione obietta che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l’Italia inadempiente all’obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione n. 2003/193/CE - in favore di imprese pubbliche a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione rilevi la circostanza per cui, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle amministrazioni italiane, circa l’importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l’opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che su tale importo complessivo, l’Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l’evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l’atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l’ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell’atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell’atto di restituzione, abbia titolo, per l’ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all’Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio sui motivi ad esse sottesi, in ispecie se relativi al diritto comunitario o a quello nazionale, stante l’assunto per cui il secondo non può mai giustificare l’inoservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una Messa in Mora Complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi al recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2009/2189	Regolamento n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2009/2174	Cattivo recepimento del Regolamento n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso al sistema di energia elettrica	MM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2008/4661	Mancata notifica dell'adozione delle prescrizioni stabilite dalla direttiva 1998/34/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche.	MM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2006/4990	Energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili rifiuto di accettazione di garanzie di origine debitamente rilasciate in altri Stati membri (Slovenia)	PM (decisione di ricorso)	No	Stadio invariato
Scheda 5 2006/2378	Incompleta trasposizione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	MMC	Si	Stadio invariato
Scheda 6 2006/2057	Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità	PM	No	Stadio invariato